

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 settembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

DECRETO 16 settembre 2016.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe» nel comune di Guidonia Montecelio. (16A06915) .. Pag. 1

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 13 giugno 2016.

Disciplina delle modalità di formazione del REPRISE. (Decreto n. 380). (16A06917) ... Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 28 giugno 2016.

Istituzione di nuovi Centri di riferimento nazionale nel settore veterinario. (16A06896) Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ufficio territoriale
del Governo di Perugia

DECRETO 7 settembre 2016.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati e enti a cui possono essere effettuate, con deducibilità dal reddito delle imprese, le erogazioni liberali in favore della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio della provincia di Perugia. (16A06916) . Pag. 9



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero della difesa**

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (16A06918) *Pag.* 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 21767/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 novembre 2015. (16A06897) *Pag.* 10

Approvazione della delibera n. 2 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 28 aprile 2016. (16A06898) *Pag.* 10

Approvazione della delibera n. 119/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 17 dicembre 2015. (16A06899) . *Pag.* 10

Approvazione della delibera n. 21902/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29 gennaio 2016. (16A06900) *Pag.* 10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sclassifica di alcune aree demaniali marittime ubicate nel Comune di Bernalda (16A06903) *Pag.* 11

Presidenza del Consiglio dei ministri**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Comunicato relativo alle ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile nn. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 del 16 agosto 2016, nonché alla n. 387 del 23 agosto 2016 concernenti le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive. (16A06935) .. *Pag.* 11

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.L.T. Italia - Società cooperativa», in Pordenone. (16A06901) *Pag.* 40

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Project - Società cooperativa», in Gorizia. (16A06902)..... *Pag.* 41

Stazione zoologica Anton Dohrn

Avviso relativo al regolamento del personale (16A06895) *Pag.* 41

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183.

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16G00196)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 16 settembre 2016.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe» nel comune di Guidonia Montecelio.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.: «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014: «Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale del bilancio, con il quale ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è conferito alla dott.ssa Daniela Porro l'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio;

Visto il decreto del 20 marzo 2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con il quale è istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di note-

vole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma) denominata «Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) e articoli 138, comma 3, 139, comma 1 e 141, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., parte III comunicata dall'allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data 11 marzo 2016 con nota prot. n. 6605 e affissa all'albo pretorio del Comune di Guidonia Montecelio (Roma) con i relativi allegati in data 9 marzo 2016, per i 90 giorni successivi;

Acquisito il parere favorevole della Regione Lazio sulla proposta di vincolo in itinere in data 12 aprile 2016, prot. n. 139103, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice;

Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della pubblicazione sull'albo pretorio del comune interessato, come previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., sui seguenti quotidiani: «la Repubblica» del 29 marzo 2016 e «Il Messaggero» del 2 aprile 2016;

Visto il decreto del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;


Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice, in data 20 luglio 2016;

Viste le n. 8 osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del medesimo Codice;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del 30 agosto 2016, prot. n. 4194, in merito alle osservazioni presentate, che non hanno prodotto effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo;

Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, in sede di riunione decisoria del 31 agosto 2016, come da relativo verbale;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'en-



te da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm. ii. riguardo a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, accogliendo parzialmente le osservazioni pervenute, è contenuta nei seguenti confini coincidenti in gran parte con corsi d'acqua e strade, con l'esclusione della relativa carreggiata:

in senso orario a partire da Nord-Est, il confine è rappresentato in primis, in località Formello, da via della Pietrara (a partire da via Formello), e poi dal suo proseguimento rappresentato da via della Selciatella fino all'altezza del Casale di Tor Mastorta. Da qui devia verso Sud-Est lungo il limite delle particelle catastali n. 15, 16 e 527 del fg. 33 sez. C - Montecelio, fino ad incrociare la via di Casal Bianco o S.P. 28-*bis*, che segue per brevissimo tratto verso Nord-Est. Da qui, devia verso Sud-Est lungo il perimetro delle particelle catastali n. 1043, 1042, 1332 e 1333 del fg. 7 sez. C - Montecelio e delle particelle n. 298 e 300 del fg. 13 sez. A - Le Fosse, a ridosso dell'abitato della località Colle Fiorito. Raggiunta la S.P. 14a (Via delle Genziane, poi via Fratelli Gualandi), che segue in direzione Sud-Ovest, sottopassando la bretella autostradale Fiano - San Cesareo, raggiunge la S.S. 5 o via Nazionale Tiburtina; segue il tracciato di quest'ultima in direzione Sud-Ovest per un breve tratto, fino alla loc. Tavernucole, per poi allargarsi verso Sud (seguendo il confine della particella catastale n. 212 del fg. 12 sez. B - Marco Simone) e proseguire quindi, ricomprendendo una fascia di m. 100 dal tracciato stradale della via Tiburtina, fino ad arrivare nei pressi del Fosso del Cavaliere. Da qui, dopo aver ripreso per brevissimo tratto il percorso della via Tiburtina (seguendo il limite Ovest del foglio catastale n. 11 Sez. B - Marco Simone), poco prima della rotatoria realizzata presso il complesso commerciale, devia ad angolo retto verso Nord lungo il confine della particella catastale n. 908 del fg. 11 sez. B - Marco Simone e prosegue lungo il limite Ovest dello stesso foglio catastale fino a raggiungere, in località Quartaccio di Castell'Arcione, la via di Casal Bianco o S.P. 28-*bis*. Dopo aver seguito il tracciato di quest'ultima in direzione Nord-Est, superato l'abitato della località Laghetto, ad Ovest della località Monte dell'Incastro devia verso Nord-Ovest, seguendo in parte il percorso della via Spagna (coincidente con il confine Sud del Parco naturale regionale dell'Inviolata), lungo il confine Sud-Ovest delle particelle catastali n. 474, 396, 736, 735, 742, 743, 738, 739, 241, 575, 657, 658, 574, 573, 572, 571, 570 e 569 del fg. 7 Sez. B - Marco Simone; quindi piega verso Ovest seguendo il perimetro delle particelle catastali n. 1000, 1001, 947, 245, 1477, 506, 886, 1337, 500, 546 e 509 del fg. 5 sez. B - Marco Simone. Raggiunta la via antistante alla collina di Marco Simone Vecchio (Via Tucidite, poi via Tacito), la percorre nella stessa direzione, coincidendo nuovamente con il

confine del Parco naturale regionale dell'Inviolata. Indi prosegue fino ad incontrare il Fosso di Marco Simone, che percorre in direzione Nord-Est; continua poi a seguire il Fosso, che inizia a prendere il nome di Fosso di S. Lucia e costituisce anche il confine comunale, per lungo tratto fino a Nord della località Capaldino. Da qui piega verso Est, seguendo sempre il confine comunale, quindi volge leggermente a Sud-Est lungo la via Formello e segue quest'ultima in direzione Est sino a ricongiungersi con via della Pietrara in località Formello, concludendo il perimetro dell'area delimitata dal provvedimento;


Preso atto della ricognizione dei beni culturali di interesse archeologico presenti nell'area predisposta dall'allora Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale;

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., per i motivi indicati nella nota di avvio di codesto procedimento dell'allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo dell'11 marzo 2016 prot. 6605, in quanto conserva: «un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali, scarsamente antropizzati se non dalla realizzazione, nel corso del tempo, di interessanti esempi di insediamenti agricoli tipici della Campagna Romana [...] inscindibilmente coniugati con una numerosissima serie di preesistenze architettoniche (castelli, torri) e archeologiche di grande rilevanza storico-artistica, alcune emerse e sottoposte a tutela diretta ed altre ancora non portate alla luce, così come riscontrabili nelle carte archeologiche storiche e recenti che testimoniano l'antica vocazione rurale di questi luoghi, rimasta pressoché inalterata sino ai nostri giorni».

Decreta:

Le aree site nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma) qualificate come «Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe» comprese nella presente dichiarazione, meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Rimangono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nelle aree in questione, assoggettate a dichiarazione di notevole interesse pubblico, si conferma la disciplina adottata con il Piano territoriale paesistico regionale del Lazio (P.T.P.R.) e definita, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e dall'art. 22 comma 3 della legge regionale n. 24/1998, così come già indicato nelle tavv. 21_366, 24_374 e 25_375 e relative norme tecniche.



Vengono di seguito specificate le modifiche apportate all'attribuzione dei «paesaggi» individuati dal P.T.P.R. adottato, come rappresentato nella tavola A aggiornata:

nell'area all'interno del perimetro del Parco naturale regionale dell'Inviolata si mantengono inalterate le zone classificate come «Paesaggio naturale», mentre il resto dell'area viene modificato in «Paesaggio naturale agrario»;

il resto del territorio compreso all'interno del confine individuato dal presente provvedimento, classificato come «Paesaggio agrario di valore» dal P.T.P.R. adottato, è modificato in «Paesaggio agrario di rilevante valore»;

il territorio compreso nella fascia di 100 m a sud della carreggiata della via Nazionale Tiburtina, classificato come «Paesaggio degli insediamenti in evoluzione» dal P.T.P.R. adottato, è modificato in «Paesaggio agrario di rilevante valore»;

l'area compresa tra lo svincolo autostradale e la S.P. 28-bis via di Casal Bianco (che comprende il nuovo polo logistico oggetto del P.d.C. n. 510/2014) viene modificata da «Paesaggio agrario di valore» a «Paesaggio agrario di continuità», in parziale accoglimento di un'osservazione presentata;

la Discarica dell'Inviolata e l'Impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti urbani, ricadenti in un'area classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore», sono individuati come «Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica»;

le aree classificate come «Paesaggio naturale» e «Paesaggio degli insediamenti urbani» rimangono invariate.

Si confermano le prescrizioni contenute nelle norme del P.T.P.R. in riferimento ai diversi paesaggi individuati. Inoltre, le seguenti norme, che integrano, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., per l'area oggetto del provvedimento, la disciplina dei paesaggi già individuata nel P.T.P.R. della Regione Lazio adottato e ss.mm.ii., prescrivono il divieto di:

realizzare strade carrabili ulteriori, oltre a quelle già esistenti all'interno dell'area individuata, le cui eventuali modifiche andranno preventivamente sottoposte al parere di questo Ministero e che non potranno prevedere ulteriori importanti estensioni della carreggiata;

installare tralicci e/o piloni di grandi dimensioni (ad es.: linee aeree di alta tensione, impianti di telefonia mobile, pale eoliche) di altezza superiore a 6 m;

ampliare o riaprire il sito della discarica esistente, sulla quale potranno essere eseguiti solo lavori di rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico, previa autorizzazione di questo Ministero. Nell'area della discarica in dismissione e nelle aree ad essa circostanti, inoltre, non potranno essere realizzati volumi. Non si potranno altresì, nelle stesse aree, esercitare attività che comportino il deposito di consistenti accumuli di detriti e/o di materiali di scarto, se non per motivi strettamente necessari alla bonifica del sito;

effettuare arature o movimenti di terra per un raggio di 100 m a partire dal centro dei siti archeologici con complessi monumentali e ruderi emergenti, corrispondenti ai numeri 8, 12-13, 15, 17, 22, 25, 28, 33, 35-37, 39-40, 42-43, 47, 49, 53, 63, 69-70, 73, 78, 80, 86-87, 90-91, indicati nella planimetria inclusa nella «Relazione generale».

Per quanto attiene l'installazione di cartelli, insegne pubblicitarie o altro genere di indicazioni si ammette esclusivamente la cartellonistica di modeste dimensioni, e comunque previo parere di questo Ministero, finalizzata alla individuazione di percorsi naturalistici di tipo escursionistico e per la visita dei siti archeologici presenti.

Si conferma inoltre la validità, nell'ambito considerato, dell'intero corpo normativo del P.T.P.R. adottato e ss.mm.ii per quanto non espressamente modificato da questo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La documentazione integrale relativa al presente provvedimento, consistente in:

«Relazione generale», «Norme», «Descrizione dei confini», «Documentazione fotografica»;

le tavole grafiche denominate:

«Inquadramento territoriale», «Individuazione e perimetrazione dell'area», «Tav. A-PTPR», «Tav. B-PTPR»;

la nota prot. n. 4194 del 30 agosto 2016 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale che contiene la sintesi delle osservazioni e le relative controdeduzioni,

sono consultabili sui siti informatici istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.


La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione al Comune di Guidonia Montecelio (Roma) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 141, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 16 settembre 2016

Il Presidente
della Commissione regionale
PORRO





16A06915



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2016.

Disciplina delle modalità di formazione del REPRISE.
(Decreto n. 380).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 20, che prevede che i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica siano assoggettati a valutazione tramite appositi comitati tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari, nonché l'art. 21, che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, assegnando a tale comitato, tra l'altro, anche il compito di nominare i componenti dei comitati di selezione dei progetti presentati in risposta a bandi per ricerca fondamentale;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 62, comma 3, nel quale si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette a finanziamento gli interventi di ricerca industriale previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto altresì il comma 4, del citato art. 62 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, per gli interventi di ricerca industriale, si stabilisce che l'ammissione al finanziamento dei progetti sia comunque subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, da valutare in relazione all'investimento proposto;

Ritenuto opportuno costituire un elenco degli esperti tecnico-scientifici per la valutazione dei progetti di ricerca industriale, di cui all'art. 62 del citato decreto legge n. 83/2012, contenente anche, in apposite sezioni separate, gli esperti tecnico-scientifici per i progetti di ricerca fondamentale, gli esperti per i progetti di diffusione della cultura scientifica e gli esperti per le valutazioni economico-finanziarie e contabili, in tal modo realizzando un unico elenco di esperti in grado di coprire tutte le esigen-

ze di valutazione relative ai progetti di competenza della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Tenuto conto dei pareri rilasciati in merito ai criteri per l'inserimento nel predetto elenco dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca nelle riunioni dell'11 marzo 2013 e del 6 giugno 2014;

Considerata l'opportunità di favorire la più ampia partecipazione di esperti italiani e stranieri, attraverso l'utilizzo di procedure totalmente informatizzate e la definizione di soglie al superamento delle quali possa intervenire l'inserimento automatico degli esperti nell'elenco;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:

a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca;

b) CNGR: Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;

c) REPRISE: Register of expert peer reviewers for italian scientific evaluation;

d) CdS: Comitati di selezione dei bandi per ricerca di base;

e) CDV: Comitati di valutazione;

f) CINECA: Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico;

g) ANVUR: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) ERC: European research council;

i) Ricerca di base: comprende le attività tipiche della ricerca fondamentale, e in particolare lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, distinguendosi per essere ad alto contenuto di rischio;

j) Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale;

k) Diffusione della cultura scientifica: attività volta a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, anche al fine di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, secondo le previsioni della legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6;



l) Revisione amministrativo/contabile e valutazione economico-finanziaria: attività volta ad accertare il possesso dei requisiti di affidabilità economica (ove richiesti dalle normative vigenti) e a verificare la ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di formazione del REPRISE, istituito presso il MIUR con il supporto informatico del CINECA.

2. Il REPRISE è un elenco di esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di tutti i progetti di ricerca di competenza della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR. Esso è a disposizione, per le stesse necessità, dei soggetti indicati al successivo art. 10, ove ne facciano esplicita richiesta.

Art. 3.

Struttura

1. Il REPRISE si articola in quattro sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa tipologia di attività:

- a) ricerca di base;
- b) ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale;
- c) diffusione della cultura scientifica;
- d) valutazione economico-finanziaria e revisione amministrativo-contabile.

2. Il CNGR, in relazione alla specificità delle diverse tipologie di attività, verifica periodicamente l'idoneità dei requisiti di candidabilità di cui al successivo art. 5, riferendo al MIUR in merito alla necessità di eventuali modifiche.

Art. 4.

Contenuto dell'elenco

1. Nell'elenco, per ogni esperto iscritto, sono presenti dati anagrafici, dati idonei a documentare la competenza scientifica, nonché dati statistici (tra cui il numero di incarichi ricevuti, numero di rinunce, tempi medi per l'accettazione degli incarichi e per l'espletamento degli stessi), atti a consentire la valutazione dell'attività pregressa.

Art. 5.

Criteri per l'inserimento nell'elenco

1. In prima applicazione, in REPRISE confluiscono tutti gli esperti già inseriti nei due elenchi esperti (uno per la ricerca di base e uno per la ricerca industriale) esistenti alla data del presente decreto presso il MIUR, purché risultino verificati i criteri di cui ai successivi comma.

2. Per la ricerca di base: possono essere inseriti in REPRISE solo i docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non) o controllati da soggetti pubblici, o in quiescenza come dipendenti degli stessi enti.

3. Per la ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza come esperto scientifico in comitati istituiti presso organizzazioni europee ed internazionali operanti nel campo della ricerca; b) almeno 5 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse di R&S sviluppati in ambito nazionale; c) almeno 3 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse di R&S sviluppati in ambito internazionale; d) almeno 3 anni di esperienza nell'applicazione industriale di risultati della R&S o nel trasferimento tecnologico; e) almeno 5 brevetti depositati; f) almeno 3 brevetti concessi. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti finanziati da pubbliche amministrazioni nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti finanziati da «public agencies» internazionali.

4. Per la diffusione della cultura scientifica: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza in direzione di musei o centri di divulgazione/diffusione della scienza e della tecnica; b) almeno 4 anni di esperienza in attività di direzione/coordinamento di istituzioni/gruppi di ricerca che abbiano attività anche non principali di diffusione; c) almeno 2 anni di esperienza in attività di ricerca sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica pubblicate su riviste scientifiche; d) almeno 3 anni di esperienza in attività pubblicistica/editoriale sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica e di divulgazione su media (giornali, riviste, televisione, etc.); e) almeno 2 anni di esperienza in attività di divulgazione e di addestramento di tecnici per la divulgazione; f) almeno 6 anni di esperienza in attività collegate all'introduzione alla scienza e alla tecnica presso scuole primarie, secondarie e terziarie. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti internazionali.

5. Per la valutazione economico-finanziaria: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto in società di certificazione dei bilanci; b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto finanziario in banche



e/o finanziarie, settore imprese; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto tecnico/scientifico/finanziario in società di gestione dei brevetti; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, come dirigente o funzionario di area apicale, nel settore della gestione delle agevolazioni; f) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; g) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società concessionarie della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; h) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come esperto tecnico/scientifico/economico, nell'analisi ex ante/ex post delle ricadute dei progetti di ricerca.

6. Per la revisione amministrativo/contabile: possono essere inseriti in REPRIME tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, maturata nelle pubbliche amministrazioni o in «funding agencies», anche private, nell'analisi delle rendicontazioni contabili, e nelle successive verifiche dei titoli di spesa, relative ai dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento; b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, come dirigente o funzionario di area apicale o intermedia, nel settore della gestione delle agevolazioni; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società concessionarie della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere invitati a presentare domanda di candidatura, per una o più sezioni, oppure autocandidarsi.

2. In tutti i casi, il candidato accede al sito web del REPRIME e inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati anagrafici e scientifici).

3. Per ognuna delle sezioni di cui all'art. 3, il superamento dei criteri di cui al precedente art. 5 consente l'ammissione automatica del candidato nel REPRIME. L'eventuale successivo accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti comporta l'esclusione del candidato dalla relativa sezione.

4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per le quali non vengano superate le soglie minime che consentono l'inserimento automatico in REPRIME, il

CNGR procede all'esame della candidatura presentata, tenendo conto di tutti gli altri elementi, desumibili dal curriculum, ritenuti utili ai fini di una decisione definitiva sull'accoglimento della domanda.

5. L'esame di cui al precedente comma 4 può essere svolto in proprio dal CNGR oppure mediante una o più CDV (i cui componenti, designati dal CNGR ed operanti a titolo puramente onorifico, sono nominati con apposito decreto direttoriale), oppure attraverso ulteriori modalità fissate dallo stesso CNGR.

6. La valutazione negativa con conseguente decisione di non ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della domanda, per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi.

7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto della domanda è effettuata, per ogni singolo candidato, mediante modalità telematiche, direttamente sul sito web del REPRIME.

Art. 7.

Cause di sospensione dall'elenco

1. Gli esperti, nell'espletamento dell'incarico, devono assicurare la massima diligenza, competenza, correttezza e trasparenza; essi sono tenuti altresì al rispetto delle norme relative all'incompatibilità e in generale alle regole etico-professionali; la segnalazione (da chiunque sia effettuata) ed il successivo accertamento, da parte del MIUR, di comportamenti che evidenzino delle mancanze in ordine a quanto sopra riportato può comportare (fatta salva ogni altra azione di responsabilità) la sospensione dall'elenco, per un periodo non inferiore a un anno, e, nel caso in cui vi siano incarichi in corso di espletamento, la revoca degli stessi.

2. La sospensione dall'elenco, fino alla conclusione della vicenda giudiziaria, è disposta dal MIUR anche nel caso in cui esso venga a conoscenza dell'eventuale rinvio a giudizio dell'esperto per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la personalità dello Stato, o più in generale per reati la cui pena minima non sia inferiore a cinque anni di reclusione.

3. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria sospensione dall'elenco per uno o più anni.

Art. 8.

Cause di cancellazione dall'elenco

1. Il MIUR procede alla cancellazione d'ufficio dell'esperto dall'albo qualora venga a conoscenza: a) di una sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la personalità dello Stato; b) o più in generale, per altre tipologie di reato, di una sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) che abbia comminato una pena non inferiore a cin-



que anni di reclusione. Si procede altresì alla cancellazione in caso di decesso.

2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria cancellazione dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.

Art. 9.

Aggiornamento della scheda dell'esperto

1. L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene di regola con cadenza annuale, previa apposita richiesta formulata dal MIUR. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi momento, può procedere all'aggiornamento della propria scheda.

2. Il mancato aggiornamento della scheda o la mancata conferma dei dati in essa contenuti per cinque anni consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco.

Art. 10.

Soggetti utilizzatori dell'elenco

1. REPRISÉ può essere utilizzato, per attività connesse con il finanziamento di progetti di ricerca o per la valutazione ex-post dei prodotti della ricerca, dai seguenti soggetti:

- a) MIUR;
- b) Università ed enti pubblici di ricerca;
- c) ANVUR;
- d) regioni ed altri Ministeri operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca;
- e) altri soggetti operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca.

Art. 11.

Tracciabilità e trasparenza

1. Al fine di garantire informazioni adeguate agli esperti e nell'ottica della piena tracciabilità, trasparenza ed efficienza degli investimenti pubblici in ricerca, il MIUR si impegna a far sì che REPRISÉ si interfacci con un'apposita piattaforma ad accesso aperto, contenente le principali informazioni (soggetti destinatari dei finanziamenti, entità del finanziamento, area disciplinare, tematiche specifiche, parole chiave) relative ai finanziamenti dei progetti di ricerca in proprio possesso, compatibilmente con i profili di riservatezza e protezione delle privative industriali.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 giugno 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3074

16A06917

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2016.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata, ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 9782-A del 20 aprile 2016, finalizzata all'istituzione del Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Vista la relazione inviata con nota prot. DGSAF n. 14676-P del 16 giugno 2016, nella quale la Direzione generale competente attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei centri di referenza nazionali dall'art. 3, comma 1 del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche ha già partecipato, in qualità di organo tecnico-scientifico, alla realizzazione di un «Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle cinque razze italiane da carne, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)»;



Considerato che con l'istituzione del Centro di referenza nazionale in argomento questo Ministero, nonché la sanità pubblica veterinaria, potrà disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico che, in collaborazione con gli altri istituti zooprofilattici sperimentali, amministrazioni, centri ed associazioni del settore, possa ottenere dei risultati armonizzati su base nazionale;

Considerato che in Italia non vi sono centri specialistici afferenti al Servizio sanitario nazionale sulla Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è istituito il Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

Art. 2.

1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli istituti zooprofilattici spe-

rimentali, ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sulla Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti;

d) promuove l'attività di ricerca nel settore di competenza;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3443

16A06896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA

DECRETO 7 settembre 2016.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati e enti a cui possono essere effettuate, con deducibilità dal reddito delle imprese, le erogazioni liberali in favore della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio della provincia di Perugia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Premesso che la Provincia di Perugia è stata interessata dall'evento sismico avvenuto in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico;


Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del prefetto l'individuazione



zione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio della Provincia di Perugia sono così individuate:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella for-

ma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 7 settembre 2016

Il prefetto: CANNIZZARO

16A06916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 771 del 23 agosto 2016, al Generale d'armata Denis Favier, nato il 18 maggio 1959 a Lons-le-Saunier (Francia) è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Direttore generale della Gendarmeria nazionale francese, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con elevata capacità, infaticabile impegno e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due Istituzioni, anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, in particolar modo nei settori operativi e addestrativi, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le istituzioni, esaltandone il prestigio». — Territorio nazionale ed estero, settembre 2009-giugno 2016.

16A06918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 21767/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011553/ING-L-144 del 6 settembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21767/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 24 novembre 2015, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione 2015 dei montanti contributivi individuali, ai sensi dell'art. 26.6 del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012), e ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

16A06897

Approvazione della delibera n. 2 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 28 aprile 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011562/FAR-L-93 del 6 settembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 28 aprile 2016, concernente il Regolamento per la liquidazione dell'indennità di maternità.

16A06898

Approvazione della delibera n. 119/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 17 dicembre 2015.


Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011548/RAP-L-55 del 6 settembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 119/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Enasarco in data 17 dicembre 2015, con la quale, al punto 1, viene disposto l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi individuali in rendita per le età 40-80 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

16A06899

Approvazione della delibera n. 21902/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29 gennaio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011830/ING-L-147 del 13 settembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21902/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 29 gennaio 2016, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2017, delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (Tabella M ex articoli 20.3 e 34.3 RGP2012).

16A06900



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sclassifica di alcune aree demaniali marittime ubicata nel Comune di Bernalda

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 26 aprile 2016, riportato nel registro decreti n. 68 del 16 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 2666 in data 9 agosto 2016 - le aree - con sovrastanti manufatti pertinenziali, acquisiti allo Stato - per complessivi m² 3.022 - ubicati nel Comune di Bernalda (Matera), in località Metaponto Lido, riportati nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del medesimo comune, sezione di Pisticci, al foglio di mappa 50 ed identificati rispettivamente, le aree, con le particelle 27, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 625, 626, 627, 628, 629 ed i manufatti, con le particelle 27, 32 sub. 1-2-3-4-5-6-7-8, 33 sub. 17-22-24-25-27-29-31, 34 sub. 3-4, 42 sub. 4-5-6, 43, 44, come risulta dalle visure catastali e dalle planimetrie allegatale al presente decreto - sono entrati nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 26 aprile 2016, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

16A06903

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato relativo alle ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile nn. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 del 16 agosto 2016, nonché alla n. 387 del 23 agosto 2016 concernenti le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive.

In calce alle ordinanze citate in epigrafe, pubblicate nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2016 nonché nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 198 del 25 agosto 2016 si intendono riportati i seguenti allegati 1 e 2, già riprodotti integralmente sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Restano invariati il valore, l'efficacia ed i termini di scadenza riportati nelle ordinanze suddette.

ALLEGATO I

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle fasi disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016).

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: delibera), sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede B «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» utilizzate a seguito degli eventi calamitosi in questione.

1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3.

1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono immediatamente alla Regione l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato.

1.4. La Regione entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., a fronte del tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera nella misura del 50% del fabbisogno finanziario complessivo risultante da tutte le schede B a suo tempo presentate ai Comuni dai soggetti interessati per gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale citati dalla delibera, provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'art. 1, comma 5, lettere e), f) e g), della richiamata delibera e, nel rispetto dei massimali economici ivi previsti, come più dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento.

1.5. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, la Regione trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.

1.6. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.5, predispone l'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei ministri, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.

1.7. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;

b) alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

b.1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;



b.2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso;

d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;

e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;

f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o allagate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 3.8.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione.

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.

3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. strutture portanti;

3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

3.3. Per i danni:

a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il

contributo è concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati.

3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 3.1 una percentuale:

3.5.1. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;

3.5.2. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

3.5.4. Qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse è condizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NCT 2008.

3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.8. Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o allagata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato



nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

4. Definizione di abitazione principale.

4.1. Agli effetti del presente documento si intende:

a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;

b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:

b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);

b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

5. Esclusioni.

5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano nell'ambito applicativo del presente procedimento, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.

c) ad aree e fondi esterni al fabbricato;

d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

g) ai beni mobili registrati.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo.

6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 40 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle presente ordinanza al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato A1.

6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato A3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.

6.3. Qualora, per l'abitazione, la scheda B sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

6.4. Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare, distrutta o allagata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato A4; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato A2. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.


6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato A.5, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.

6.9. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.



ne, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

6.12. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario.

7.1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato A.3.

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega, e verrà erogato:

a) direttamente al comproprietario che ha presentato la domanda, se i lavori siano stati eseguiti e la spesa sia stata da lui sostenuta alla data di presentazione della domanda;

b) all'impresa, quale corrispettivo dei lavori da eseguirsi dopo la presentazione della domanda di contributo.

8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale.

8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato A.4.

8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro 30 giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo previsto dalla delibera e determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o 3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, secondo i criteri di cui al presente documento.

9.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 6.11.

9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale.

10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in Allegato A.2, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;

d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico stimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera d), producendo il computo metrico stimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;

g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.



11. Relazione tecnica del Comune per le abitazioni da delocalizzare.

11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica nella quale devono essere provate le ragioni che impongono la delocalizzazione per la quale è presentata la domanda di contributo.

12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione.

12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:

a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;

b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

13. Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto.

13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c).

13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:

a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;

b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

14. Successione nel contributo.

14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

15. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

15.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione alla Regione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3.

15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al paragrafo precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione alla Regione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.3 e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso alla Regione entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

16. Termini per l'esecuzione degli interventi.

16.1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.6., decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;

b) 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell'abitazione distrutta o sgomberata.

16.2. I termini di cui al precedente punto 16.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere alla Regione.

16.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 16.2.

17. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato - rinvio.

17.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare:

17.1.1. le modalità con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;

17.1.2. le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;

17.1.3. le modalità per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;

17.1.4. le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;

17.1.5. le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;

17.1.6. le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati di cui al punto 10.1.e).



AII. A**MODULO DC/P**

loghi.....

Spazio per l'apposizione della
marca da bollo

**DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 208/2015, DELLA
DELIBERA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
_____, E DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. ___ DEL _____**

AL COMUNE DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____
(COGNOME E NOME)

**a seguito della segnalazione dei danni tramite scheda B effettuata in sede di ricognizione dei fabbisogni
relativa all'evento calamitoso:**

CHIEDE

- Il contributo per il ripristino dei danni all'abitazione
- Il contributo per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale
- Il contributo per la demolizione
- Il contributo per la ricostruzione dell'abitazione distrutta
- Il contributo per la delocalizzazione con costruzione in altro sito
- Il contributo per la delocalizzazione con acquisto di nuova abitazione
- Il contributo per la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati (*solo se ubicati in un
abitazione principale del proprietario o di un terzo distrutta o allagata*)

(N.B.: Non può essere presentata più di una domanda di contributo per lo stesso bene anche se danneggiato da più eventi calamitosi)

A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all'Allegato A1.

DATA _____

FIRMA _____



AII. A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

| DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO | |
|--|----------------------------|
| COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA __/__/____ |
| NAZIONALITA' | |
| COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA |
| VIA/PIAZZA | N. |
| CODICE FISCALE | TEL. _____ |
| e-mail | @ |

DI AVERE EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE DEI DANNI CON LA SCHEDA DI RICOGNIZIONE

- SCHEDA B " ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"

| INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA DI RICOGNIZIONE | |
|---|---|
| NOME E COGNOME INTESTATARIO | |
| INDIRIZZO IMMOBILE SEGNALATO (VIA/CIVICO) | VIA/PIAZZA _____ N. _____ COMUNE _____ |
| PARTE DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE | |
| N. PROTOCOLLO E DATA SCHEDA B | |
| IMPORTO TOTALE DEL DANNO ALL'IMMOBILE INDICATO NELLA SCHEDA B € | |


LA DOMANDA DI CONTRIBUTO È PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI:

- proprietario unico dell'abitazione
- comproprietario dell'abitazione
- titolare del diritto reale o personale di godimento dell'abitazione _____ (specificare: usufrutto, locazione, comodato, etc.). (N.B.: la domanda per i danni all'abitazione è presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario solo se quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda)
- proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione distrutta o allagata
- condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale
- amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale

DATI RELATIVI ALL'ABITAZIONE

INDIRIZZO E DATI CATASTALI:

Via _____ n. _____



Comune _____
 Fg _____ Mapp _____ Sub _____ Categoria Catastale _____

L'ABITAZIONE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO ERA:

- abitazione principale del proprietario
 abitazione non principale
 abitazione principale di un terzo a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso) o di diritto personale di godimento (locazione, comodato). Indicare i seguenti dati:

Tipo di atto/contratto _____ (specificare se: locazione, comodato, usufrutto, etc)

Sottoscritto in data _____ Numero Repertorio _____

Registrato il _____ presso l'Ufficio delle entrate di _____

Con n. registro _____

Cognome _____ Nome _____ e

C.F. _____ (del proprietario)

Cognome _____ Nome _____ e

C.F. _____ (del locatario/comodatario/usufruttuario, etc.)

(N.B.): I dati relativi all'atto/contratto di usufrutto, locazione, comodato, etc., vanno indicati solo nel caso di danni:

- all'abitazione principale del terzo, locatario/comodatario/usufruttuario che, avendo già presentato la scheda B e, in accordo con il proprietario, avendo già eseguito i lavori e sostenuto la relativa spesa è autorizzato a presentare la domanda di contributo;
- ai beni mobili di proprietà del terzo, locatario/comodatario/usufruttuario dell'abitazione distrutta o allagata, ed ubicati in tale abitazione.

(N.B.): definizione di abitazione principale e non principale

abitazione principale del proprietario: quella in cui il proprietario aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso

abitazione principale del terzo: quella in cui il terzo (usufruttuario, locatario/comodatario) aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso

abitazione non principale: quella in cui né il proprietario né un terzo (usufruttuario, locatario/comodatario) aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso

L'ABITAZIONE E' STATA:

- Distrutta
 Danneggiata
 Allagata
 Dichiarata totalmente inagibile e sgomberata con ordinanza sindacale n. _____ del _____
 Dichiarata parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. _____ del _____ (indicare le tipologie di vani o le parti dell'abitazione dichiarate inagibili): _____

L'ABITAZIONE:

- è all'interno di un edificio residenziale/condominiale
 SI NO
 ➤ fa parte di un aggregato strutturale
 SI NO
 ➤ e' stata edificata nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, **alla data dell'evento calamitoso**, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria
 SI NO
 Domanda in sanatoria del _____ n. prot _____



DATI RELATIVI AI BENI MOBILI DISTRUTTI O DANNEGGIATI UBICATI NELL'ABITAZIONE DISTRUTTA O ALLAGATA

I beni mobili distrutti o danneggiati erano ubicati nell'abitazione distrutta o allagata, costituente alla data dell'evento calamitoso:

- abitazione principale del proprietario
- abitazione principale di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) proprietario dei beni mobili
- abitazione non principale (**N.B.:** in tal caso il contributo non spetta)

| NUMERO VANI CATASTALI PRINCIPALI DELL'ABITAZIONE DISTRUTTA O ALLAGATA | SPECIFICAZIONE DEI VANI | IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO (Max 1.500,00 euro) (A CURA DEL COMUNE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA) |
|--|-------------------------|---|
| (sono considerati principali solo: cucina, camera, sala) n. _____ | _____ _____ | |

Dichiarazione del proprietario dell'abitazione

(dichiarazione da rendersi nei casi in cui la presente domanda di contributo venga presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario dell'abitazione per i relativi danni o per i beni mobili distrutti o danneggiati di proprietà del medesimo usufruttuario/locatario/comodatario)

Il sottoscritto _____, CF _____, proprietario dell'abitazione concessa in usufrutto/locazione comodato in forza dell'atto/contratto indicato nella presente _____ domanda _____ al _____ Sig. _____, C.F. _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che i beni mobili distrutti o danneggiati per cui viene presentata la presente domanda di contributo non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nella propria abitazione di proprietà alla data dell'evento calamitoso
- di rinunciare al contributo per i danni all'abitazione di proprietà del sottoscritto, per la quale viene presentata la presente domanda dall'usufruttuario/locatario/comodatario Sig. _____ C.F. _____ che, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire i lavori e ha già sostenuto la relativa spesa.

DATA _____

FIRMA _____

(**N.B.** Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.)



DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO RESIDENZIALE PER LE PARTI COMUNI DANNEGGIATE

INDIRIZZO E DATI CATASTALI:

Via _____ n. _____

Comune _____

Fg _____ Mapp _____ CF _____ PI _____

NELL'EDIFICIO RESIDENZIALE ERA PRSENTE, ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, ALMENO UN'ABITAZIONE PRINCIPALE DI UN PROPRIETARIO.

SI NO

L'EDIFICIO RESIDENZIALE

➤ fa parte di un aggregato strutturale comprendente altre abitazioni

SI NO

➤ e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, **alla data dell'evento calamitoso**, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria

SI NO

Domanda in sanatoria del _____ n. prot _____

DATI RELATIVI ALL'ABITAZIONE E ALL'EDIFICIO RESIDENZIALE

ASSICURAZIONI

L'abitazione/edificio residenziale alla data dell'evento calamitosi era coperta/o da assicurazione:

SI NO

L'indennizzo e' già stato percepito

SI per € _____ (Indicare l'importo ed allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza liberatoria)

NO

CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI

➤ Per l'abitazione/edificio residenziale sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento presso altri enti:

SI (Indicare il nome dell'Ente) _____
(Indicare il tipo di contributo richiesto) _____

NO

➤ Il contributo è stato percepito

SI per € _____ (Indicare l'importo) NO



SI PRODUCONO:

(NB: * Allegato obbligatorio; ** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso)

- All. A2: Perizia asseverata**
- All. A3: Delega dei comproprietari dell'abitazione ad un comproprietario**
- All. A4: Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale**
- All. A5: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di contributo**
- Verbale assemblea condominiale**
- quadro economico di progetto dell'abitazione da ricostruire o costruire in altro sito *(da allegare alla domanda, qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute all'impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo) ***
- promessa di acquisto di altra abitazione *(da allegare alla domanda, in caso di delocalizzazione con acquisto di altra abitazione e qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute all'impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo)***
- perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
- documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

DATA _____

FIRMA _____

(N.B. Se la presente domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.)



AII. A2

**PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE SITO NEL
COMUNE DI _____**Inquadramento aereo dell'immobile in cui è ubicata l'abitazione/parte comune condominiale**INDICE**

- 1) Identificazione del tecnico**
- 2) Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'immobile**
- 3) Identificazione dell'immobile**
- 4) Descrizione del danno subito**
- 5) Valutazione delle opere necessarie**
- 6) Allegati**



1) IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a _____ prov. _____ il _____
 codice fiscale _____, con studio professionale nel Comune di _____
 (prov) _____
 via/piazza _____ n° _____
 iscritto/a all'Albo dell' _____
 della prov di _____ n. _____ (indicare ordine o collegio professionale, provincia e n° matricola)
 incaricato/a da _____ (nome e cognome del committente)

- proprietario amministratore condominiale
 condomino delegato

di redigere una perizia asseverata relativa all'immobile nel seguito identificato per i danni connessi all'evento calamitoso del _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE**2) NESSO DI CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE**

a) di avere eseguito in data _____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'immobile danneggiato allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti nel successivo paragrafo 4

b) che

- sussiste
 non sussiste

il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del _____ e i danni subiti dall'immobile di cui alla presente perizia

– che in data _____ è stata consegnata presso il Comune di _____ la scheda di segnalazione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato (scheda B), acquisita agli atti con protocollo _____;

3) IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO**3.1) INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

- l'abitazione
 l'edificio residenziale

(*a) una abitazione: villetta indipendente, villetta a schiera, appartamento collocato all'interno di un condominio o di un aggregato strutturale. b) parti comuni di un condominio o aggregato strutturale, ...*)



è situata/o in Via/Piazza _____ n° _____ nel
Comune di _____ prov. _____
ed è identificata/o con i seguenti dati catastali: Foglio ____ Mappale ____ Subalterno ____ Categoria
catastale _____ Intestazione catastale _____

3.2) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA/STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

L'immobile è costruito in _____
(specificare se muratura; calcestruzzo; altro.....)

3.3) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

a. Nel caso di abitazione:

L'abitazione:

➔ è di proprietà di: (nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati di tutti i titolari del diritto)

1) Nome _____ Cognome _____
Nato/a a _____ il _____ titolare del diritto reale
di _____ (specificare se: proprietà, usufrutto) per la quota di ____/1000;

2) Nome _____ Cognome _____
Nato/a a _____ il _____ titolare del diritto reale
di _____ (specificare se: proprietà, usufrutto) per la quota di ____/1000;

3).....

➔ si sviluppa: _____

(indicare come si sviluppa l'abitazione, ad esempio se su un solo piano o su più piani, o, se questa è ubicata in un condominio, specificare il/i piano/i occupato/i dall'abitazione oggetto della presente perizia)

è composta dai seguenti vani: _____

(specificare la tipologia dei vani e il piano al quale sono situati)

➔ è all'interno di un edificio residenziale

SI NO

fa parte di un aggregato strutturale

SI NO

La pertinenza dell'abitazione (se presente):

➔ è compresa nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione

SI NO



si configura come distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (in questo caso i danni alle pertinenze non sono ammissibili a contributo)

(N.B.: per la definizione di unità strutturale fare riferimento alle NTC – 2008)

→ è situata in Via/Piazza _____ n° _____
nel Comune di _____ prov. _____

→ ed è identificata con i seguenti dati catastali: Foglio ____ Mappale ____ Subalterno ____ Categoria catastale _____ Intestazione catastale _____

b. Nel caso di edificio residenziale:

Le parti comuni condominiali si sviluppano: _____

(descrivere le parti comuni, es.: sale condominiali, scale, vano ascensore, vano tecnico, in relazione allo sviluppo dell'intero immobile)

3.4) CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE DELL'IMMOBILE

Il/la sottoscritto/a _____, con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

che l'immobile (abitazione o parti comuni dell'edificio) è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.

4) DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO


(specificare l'entità del danno all'immobile ed indicare se è stato distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo caso se è stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; nel caso di frana indicare porzione di area coinvolta da smottamento, etc...)

Nello specifico:

- è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n° _____ del _____
- NON è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

I danni riguardano:

- l'unità principale (abitazione)
 SI NO
- la pertinenza
 SI NO



In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi:

- strutture portanti _____;
 - impianti _____;
 - finiture interne ed esterne _____;
 - serramenti interni ed esterni _____;
- (descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento in caso di abitazione danneggiata o di parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale.
(Da **NON** compilare per i casi di abitazioni distrutte e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione)*

Sono stati **allagati/distrutti** i seguenti vani catastali principali:

- cucina (ubicata al piano _____)
- sala (ubicata al piano _____)
- camera/e (n° _____ ubicata/e al piano _____)

5) **VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE**

In relazione ai danni subiti: *(barrare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti parti sottostanti A, B o C)*

- sono sufficienti interventi di ripristino dell'immobile (A);
- è necessario demolire e ricostruire l'immobile nello stesso sito (B)
- è necessario delocalizzare mediante la ricostruzione in altro sito (B) o l'acquisto di una nuova unità immobiliare (C).

(A) Interventi di ripristino da eseguire e/o eseguiti

Gli interventi di ripristino da eseguire, indicati puntualmente nel computo metrico estimativo allegato alla presente perizia, sono i seguenti: *(compilare i campi relativi alle sole lavorazioni da eseguire, fornendone una descrizione dettagliata)*

- in riferimento alle strutture portanti: _____
- in riferimento agli impianti: _____
- in riferimento alle finiture interne ed esterne: _____;
- in riferimento ai serramenti interni ed esterni: _____;

e si stima una spesa di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di € _____

Ai fini del rispetto della normativa _____ si rendono necessari i seguenti adeguamenti obbligatori per legge

e si stima una spesa di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di € _____



(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge)

Sono previste le seguenti migliorie a carico del committente:

e si stima una spesa di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di €. _____
(fornire una descrizione delle eventuali migliorie)

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione _____ (indicare la Regione di riferimento), tali lavorazioni sono state quantificate nel computo metrico estimativo allegato in complessivi € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di € _____

Per le voci non presenti nel prezzario regionale è stato preso a riferimento il prezzario _____ (indicare il prezzario della locale Camera di Commercio).

Gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati sono i seguenti: (compilare i campi relativi alle sole lavorazioni già eseguite e fatturate, fornendone una descrizione dettagliata)

- in riferimento alle strutture portanti: _____
- in riferimento agli impianti: _____
- in riferimento alle finiture interne ed esterne: _____;
- in riferimento ai serramenti interni ed esterni: _____;

per l'importo di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di €. _____

Ai fini del rispetto della normativa _____ si sono resi necessari i seguenti adeguamenti obbligatori per legge

per l'importo di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di €. _____
(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge eseguiti)

Sono state eseguite le seguenti migliorie a carico del committente:

per l'importo di € _____ oltre IVA al ___ % per un totale di €. _____
(fornire una descrizione delle eventuali migliorie eseguite)

Per gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati è stata prodotta una analisi dei prezzi e pertanto:

- si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di **TUTTE** le spese)



- si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo *(nel caso di incongruità di una o più spese)*

e si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di € _____ oltre IVA al ___% per un totale di € _____

Le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge, consistono in _____

ed ammontano complessivamente, IVA e Cassa di Previdenza inclusi, ad € _____.
(specificare: progettazione, direzione lavori, etc.)

(N.B.: sono ammissibili a contributo solo le prestazioni tecniche necessarie ai sensi di legge)

Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso ammonta complessivamente a € _____ oltre IVA al ___% per un totale di € _____
(indicare l'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente già eseguiti, fatturati ed attestati come congrui, ad esclusione degli interventi di miglioria a carico del committente)

(B) Gli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in altro sito sono i seguenti:

- per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto

eseguite

da eseguire

(precisare se la demolizione è stata eseguita o è da eseguire. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le ragioni)

e si ATTESTA una spesa pari ad € _____ IVA inclusa al ___%.

- per quanto riguarda le opere di ricostruzione si ATTESTA una spesa complessiva di € _____ IVA inclusa al ___%, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato alla presente perizia.

(C) Costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell'edificio distrutto e per l'acquisto di una nuova unità immobiliare:

- per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto

eseguite

da eseguire

(precisare se la demolizione è stata eseguita o è da eseguire. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le ragioni) _____

e si ATTESTA una spesa pari ad € _____ IVA inclusa al ___%.

L'unità immobiliare acquistata/da acquistare è situata in via _____ n° _____ ed è identificata al NCEU del Comune di _____ prov. _____ CAP _____ dai seguenti dati catastali: foglio _____ mappale _____ subalterno _____ categoria catastale _____ Intestazione catastale _____.



Il prezzo di acquisto riportato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o nell'atto contenente la promessa di acquisto della nuova unità immobiliare ammonta ad € _____

TABELLA RIEPILOGATIVA FUNZIONALE ALL'ISTRUTTORIA DEL COMUNE

| CONTRIBUTO BENI MOBILI | |
|--------------------------------|-------------|
| numero vani allagati/distrutti | importo [€] |
| | |

| interventi di ripristino NON ANCORA EFFETTUATI | | |
|--|--|-------------|
| tipologia di intervento | descrizione spese | importo [€] |
| Interventi di ripristino dell'immobile (A) | interventi di ripristino | |
| | spese tecniche (ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni) | |
| | migliorie/adequamenti obbligatori per legge | |
| demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso sito/delocalizzazione e ricostruzione in altro sito (B) | opere di demolizione | |
| | opere di ricostruzione | |
| delocalizzazione dell'immobile mediante l'acquisto di una nuova unità immobiliare, previa demolizione del fabbricato danneggiato (C) | Opere di demolizione | |
| | costo per l'acquisto | |
| TOTALE | | |

| interventi di ripristino GIA' EFFETTUATI | | |
|--|--|-------------|
| tipologia di intervento | descrizione spese | importo [€] |
| Interventi di ripristino dell'immobile (A) | interventi di ripristino | |
| | spese tecniche (ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni) | |
| | migliorie/adequamenti obbligatori per legge | |
| demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso sito/delocalizzazione e ricostruzione in altro sito (B) | opere di demolizione | |
| | opere di ricostruzione | |
| delocalizzazione dell'immobile mediante l'acquisto di una nuova | Opere di demolizione | |




| | |
|--|----------------------|
| unità immobiliare, previa demolizione del fabbricato danneggiato (C) | costo per l'acquisto |
| TOTALE | |

6) ALLEGATI

- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- visura catastale dell'immobile;
- planimetria catastale dell'immobile;
- stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- visura catastale e planimetria catastale dell'immobile della nuova abitazione (se già costruita o acquistata);
- computo metrico estimativo di cui al punto 5 A);
- quadro economico di progetto di cui al punto 5 B);
- copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di validità.

DATA _____

FIRMA E TIMBRO _____



AII. A3**DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL'ABITAZIONE
DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN COMPROPRIETARIO****IN RELAZIONE ALL'ABITAZIONE**

sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

Contraddistinta al NCEU del Comune di _____

con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____ Categoria catastale _____

* * * * *

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____

in qualità di comproprietario per la quota di _____ / _____ dell'abitazione sopra identificata;

2) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____

in qualità di comproprietario per la quota di _____ / _____ dell'abitazione sopra identificata;

3) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____

in qualità di comproprietario per la quota di _____ / _____ dell'abitazione sopra identificata;

DELEGA/DELEGANO

Il Sig. Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____

nella sua qualità di comproprietario per la quota di _____ / _____ dell'abitazione sopra identificata

 a presentare la domanda di contributo **a commissionare l'esecuzione degli interventi su:**

- strutture portanti
- impianti
- finiture interne ed esterne
- serramenti

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda di contributo)

- a commissionare l'esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in altro sito dell'abitazione distrutta o sgomberata**
- a riscuotere** la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo
(*da barrare solo nei casi di interventi già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo*)

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i comproprietari.

Si allega:


- copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

DATA _____

FIRMA 1) _____

FIRMA 2) _____

FIRMA 3) _____



AII. A4**DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI COMUNI DANNEGGIATE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE**

Per le parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale sito nel Comune di _____
 Via _____ n. _____
 Contraddistinto al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Map _____
 CF _____ PI _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I

1) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

proprietario dell'abitazione :

principale

non principale

proprietario dell'unità immobiliare destinata a:

ufficio

esercizio commerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub _____ e Categoria _____

2) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

proprietario dell'abitazione :

principale

non principale

proprietario dell'unità immobiliare destinata a:

ufficio

esercizio commerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub _____ e Categoria _____

3) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

proprietario dell'abitazione :

principale

non principale

proprietario dell'unità immobiliare destinata a:

ufficio

esercizio commerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub _____ e Categoria _____

DELEGA/DELEGANO

Il condomino Sig. Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

proprietario dell'unità immobiliare destinata ad :

abitazione principale

non principale



- ufficio esercizio commerciale

ed ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub_____ e
Categoria_____

a presentare la domanda di contributo

a commissionare l'esecuzione degli interventi su:

- strutture portanti
 impianti
 finiture interne ed esterne
 serramenti

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda di contributo)

a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo)

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i condomini.

Si allega:


- copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

DATA _____

FIRMA 1) _____

FIRMA 2) _____

FIRMA 3) _____



AII. A5

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I BENI IMMOBILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

A) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO

Tabella riepilogativa degli interventi effettuati e spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo

| | SPESE SOSTENUTE | | (B) IMPORTI INDICATI NELLA PERIZIA ASSEVERATA | (C) IMPORTI SEGNALATI IN SCHEDA B (spazio da compilare a cura del Comune) | IMPORTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO (spazio da compilare a cura del Comune a conclusione dell'istruttoria. Va indicato il minor valore tra gli importi totali riportati nelle colonne (A) (B) (C) |
|--|---|--|--|--|--|
| | ESTREMI DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA (n. Fattura e data) | (A) TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE (Iva compresa) | | | |
| STRUTTURE PORTANTI | | | | | |
| IMPIANTI | | | | | |
| FINITURE INTERNE ED ESTERNE | | | | | |
| SERRAMENTI | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI BENI IMMOBILI | | | | | |



B) INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI*(Indicare eventuali indennizzi assicurativi/contributi di altri Enti percepiti e da percepire)*

| | IMPORTO PERCEPITO € | IMPORTO DA PERCEPIRE € | TOTALE |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| INDENNIZZO ASSICURATIVO | | | |
| CONTRIBUTO DI ALTRO ENTE | | | |
| TOTALE € | | | |

Si allega:

 Documentazione di spesa

DATA _____

FIRMA _____



ALLEGATO 2

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive.

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle fasi disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016).

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: delibera) sono definite le seguenti prime disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede C «Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive» utilizzate a seguito degli eventi calamitosi in questione.

1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, la Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza alla quale questo documento è allegato, provvede all'individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera (di seguito semplicemente: Organismo Istruttore), al quale competerà provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

1.3. La Regione, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 30 giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nella delibera, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile, che verificatane la conformità alle disposizioni contenute nella delibera, provvede alla relativa presa d'atto.

1.4. La Regione, ricevuta la presa d'atto dipartimentale di cui al punto 1.3., provvede, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, all'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della modulistica da parte della Regione per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

1.5. La Regione, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 60 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla delibera e specificati nel presente documento.

1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, la Regione trasmette al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.

1.7. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.6., predispone, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della delibera e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.

1.8. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato all'Organismo Istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;

b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;

c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione.

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1.a) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. strutture portanti;

3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

3.3. Per i danni:

a) finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;

b) finalizzati al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;

c) finalizzati all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4.



3.4. Il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.a) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

4. Esclusioni.

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;

b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;

c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1.a), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo.

5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sarà approvata dalla Regione con le modalità stabilite dal punto 1.3..

5.2. Per i danni di cui al paragrafo 2, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività.

5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando la modulistica che sarà approvata dalla Regione, integrando e specificando, con le modalità stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 8. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

5.6. La domanda dovrà essere presentata con le modalità che saranno stabilite dalla Regione, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4..

5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite raccomandata a/r o tra-

mite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.8. L'Organismo Istruttore provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario.

6.1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalità che saranno approvate dalla Regione.

6.2. In assenza della delega di cui al punto 6.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.

7.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dalla Regione.

7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.


8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica.

8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sarà approvato dalla Regione, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui al punto 2.1.a):

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;



b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;

b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dalla Regione finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

9. Trasferimento della proprietà dell'attività economica.

9.1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

10. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

10.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.6..

10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.6. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

11. Termini per l'esecuzione degli interventi.

11.1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.7., decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;

b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c).

11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento dell'Organismo Istruttore, da trasmettere alla Regione ove esso non sia interno alla medesima.

11.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2.

12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato - rinvio.

12.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare, d'intesa con la Regione:

12.1.1. le modalità con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;

12.1.2. le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;

12.1.3. le modalità per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;

12.1.4. le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;

12.1.5. le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;

12.1.6. le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati di cui al punto 5.5.

16A06935


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.L.T. Italia - Società cooperativa», in Pordenone.

Con deliberazione n. 1647 del 9 settembre 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «C.O.L.T. Italia - Società cooperativa» corrente in Pordenone, codice fiscale 01588890937, costituita il giorno 11 gennaio 2007 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Val-lona, n. 66.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A06901



Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Project - Società cooperativa», in Gorizia.

Con deliberazione n. 1646 del 9 settembre 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della «Cooperativa Project - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Gorizia, codice fiscale 01027610318, costituita il 19 febbraio 2002 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Aurora Turco, con studio in Monfalcone, via XXV Aprile, n. 36.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.


16A06902**STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN****Avviso relativo al regolamento del personale**

Si avvisa che con delibera del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica «Anton Dohrn» n. 5 del 26 aprile 2016 e con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 15119 del 29 luglio 2016 è stato approvato il regolamento del personale della Stazione zoologica «Anton Dohrn».

Il regolamento è pubblicato sul sito web della Stazione zoologica «Anton Dohrn» alla pagina: http://www.szn.it/images/Regolamenti/Regolamento_del_Personale_26_04_2016.pdf

16A06895LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2016-GU1-226) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 9 2 7 *

€ 1,00

